

REGOLAMENTI, COMPORTAMENTO ED ETICA VENATORIA



NORMATIVA

- **LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157;**
- **LEGGE REGIONALE CALABRIA 17 maggio 1996, n. 9;**
- **«PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE CON REGOLAMENTI»**
- **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE (Legge 6 dicembre 1991, n. 394);**
- **REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE AMBITO TERRITORIALE CACCIA COSENZA 2.**

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 n°157

- «...la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alla produzione agricole...»
- «...le Regioni hanno il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela delle specie di fauna selvatica in conformità alla stessa legge, alle convenzioni internazionali e comunitarie...»
- «...tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio...»
- Sanzioni penali
- Sanzioni amministrative

LEGGE REGIONALE CALABRIA 17 maggio 1996, n. 9

Disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria e la pianifica.

LO SCOPO

1. Raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
2. Individuare i territori vocati per il cinghiale;
3. Stimare la popolazione della specie presente sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
4. Definire i piani di prelievo;
5. Predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche **ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI SELECONTROLLORI** e del metodo di caccia della girata con cane limiere ed altre azioni utili al controllo della specie;
6. Organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
7. Stabilire il prelievo venatorio sul cinghiale in forma collettiva con la tecnica della braccata e, nelle aree non vocate (in presenza di danni), con il metodo di controllo selettivo della girata, con n°6 cacciatori. In periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può avvenire secondo il piano di controllo e selezione della specie anche in forma individuale su autorizzazione della Regione

TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

È l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche. Qui **VIENE ATTUATA** la gestione faunistico venatoria della specie perseguendo gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio Regionale mantenendo la densità agro forestale sostenibile dai diversi ecosistemi.

densità agro forestale sostenibile = il massimo numero di capi raggiungibili dalla popolazione del cinghiale senza che si verifichino danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

È l'area in cui la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche. Qui **NON È** consentita la gestione faunistico venatoria del cinghiale, **ma potranno attuarsi interventi tesi al controllo della specie.**

In periodo di caccia aperta al cinghiale, in queste zone, qualora vi sia la presenza della specie si dovrà intervenire secondo il Piano di Controllo e Selezione della specie predisposto dalla regione. **NON È** consentita la tecnica della **braccata.**

In generale: I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Reg. Calabria. Gli Uffici dell'ATC consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare e quello sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati (**da consegnare entro 10 gg dalla fine della caccia al cinghiale...vedi anche ART 16.)**

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE CON REGOLAMENTI

CONTROLLO DELLE SPECIE PARTICOLARMENTE DANNOSE:

«...il controllo selettivo viene praticato di norma con metodi ecologici su parere del INFS; la dimostrata inefficacia dei metodi ecologici può indurre le Province a promuovere ed attuare, attraverso propri regolamenti, piani di abbattimento selettivi». «Per il controllo selettivo del cinghiale, eccezionalmente, è ammessa la presenza di cacciatori all'interno delle aree protette sotto la stretta vigilanza ed il controllo delle guardie faunistiche venatorie. Ad ogni cacciatore è consentito, per ogni accesso, l'abbattimento di un solo capo della suddetta specie»...prima delle operazione di selezione si provvederà alle operazioni di censimento.

REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE AMBITO TERRITORIALE CACCIA COSENZA 2

Art. 2 Territorio vocato per il cinghiale

Art.3 Territorio non vocato per il cinghiale ...In periodo di caccia aperta al cinghiale, nelle “zone non vocate” in caso di presenza di cinghiali, l’ATC potrà autorizzare l’abbattimento dei cinghiali assegnando tale compito alle squadre delle zone limitrofe, o confinanti, dandone comunicazione alla polizia Provinciale, alla Forestale e ai Carabinieri (oggi CARABINIERI FORESTALI)

Art 12 e seguenti: DIVIETI E SANZIONI.

CALENDARIO VENATORIO 2019/2020

Specie cinghiale

1. dal 3 ottobre 2019 al 2 gennaio 2020 (con l'ausilio del cane da seguita)
2. È consentita dalle ore 7 fino al tramonto nei giorni e nei periodi stabiliti: giovedì, sabato e domenica.
3. È previsto un numero di capi giornalieri abbattibili per squadra: 20
4. **La caccia di selezione è disposta dall'amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.**

NORMATIVA SUL SELECONTROLLO

La sua adozione nel nostro paese risale al 1996 e viene gestita in modo parzialmente autonomo dalle province in base alle indicazioni dell'**ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Riguardo unicamente gli ungulati, quindi cervi, caprioli, daini, camosci, mufloni e soprattutto i cinghiali.

Non esiste una chiara normativa nazionale relativa alla caccia di selezione (che viene solo “citata” dalla legge nazionale n. 157/92, art.18). C'è piuttosto una linea guida proposta dall'ISPRA cui si devono attenere le diverse Province, che hanno però la libertà di legiferare a riguardo ponendo requisiti e restrizioni, oltre ad avviare a livello locale i piani di abbattimento adeguati in base alla specifica situazione. Piani che si avvalgono di supporto veterinario per il controllo dei capi abbattuti e che aiutano le stesse province a fornire dati e indicazioni precise del prelievo effettuato sul territorio grazie alla documentazione che ogni cacciatore di selezione è chiamato a compilare. L'aspetto normativo non si riflette però unicamente sui piani e sui controlli post-abbattimento, ma anche sulle modalità di accesso all'attività di selezione tramite gli specifici corsi a livello provinciale (sempre seguendo le linee guida ISPRA) che consentono di diventare selecontrollori.

IL SELECONTROLLORE

Il selecontrollore è dunque il cacciatore che, dopo aver partecipato a specifici corsi, aver superato l'esame in oggetto ed essersi iscritto all'albo provinciale, può collaborare con i guardacaccia (o agenti di vigilanza venatoria) per il controllo e la gestione del numero di ungulati presenti nella provincia e sotto autorizzazione dell'Ente Regionale. È nato per la prima volta in Lombardia nel 2002 e la figura è stata poi ripresa anche nel resto del paese.

Generalmente assume il compito per una determinata specie e può svolgerlo anche al di fuori del periodo di caccia e all'interno di zone protette, avendo però prima ottenuto delle speciali licenze e deroghe (come stabilito dall'art. 18 della legge nazionale 157/92, comma 2). Il lavoro che compie rimane sotto la responsabilità e la tutela degli agenti venatori provinciali ed è tenuto a rispettare un protocollo cui si deve attenere in ogni passaggio:

- **abbattimento**
- **trattamento**
- **destinazione finale**

Periodo d'intervento ed orari:

- **MATTINA: 4:00/9:00**
- **SERA: 17:00/23:30**

Territorio d'intervento:

Aree Agricole NON VOCATE espressi in Ettari dei comuni di :

Acri, Belmonte Calabro, Bisignano, Caloveto, Cariati, Castiglione Cosentino, Castrovillari, Corigliano Calabro, Dipignano, Domanico, Lago, Lattarico, Luzzi, Mandatoriccio, Montalto Uffugo, Nocera, Pietrapaola, Rose, Rota Greca, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Maritino di Finita, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese.

Numero da Prelevare:

Almeno 3400 capi totali così divisi → Provincia di Cs: **200**

Di cui:

Maschi → 80 (49 < 1 anno – 31 > 1 anno);

Femmine → 120 (71 < 1 anno – 49 > 1 anno);

Gli unici ad esercitare il prelievo selettivo sono i Selettori:

- Il prelievo deve essere effettuato con carabine dotate di ottica di precisione;
- È possibile e utile la pasturazione;
- Il prelievo può essere effettuato in tutti i giorni della settimana tranne nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì)
- Le singole uscite saranno comunicate, dal settore agricoltura della Regione Calabria, a tutto il personale che di volta in volta sarà attivato negli interventi di selezione;
- Devono essere indicati: il numero dei capi, i campioni biologici, le località di uscita prescelte (che saranno cartografate con precisione, la geolocalizzazione)
- Il posto prescelto va raggiunto con la carabina scarica chiusa nel fodero;
- Deve essere indicato l'orario di intervento;
- Deve essere comunicato anticipatamente al Comando Carabinieri Forestali e all'ente di riferimento: quando vado, dove vado, a che ora vado e con chi vado (massimo due accompagnatori privi di armi);
- I prelievi da appostamento fisso in ore notturne va effettuato in presenza di guardie venatorie o carabinieri forestali;
- I capi da abbattere, la loro età e il loro sesso sono stabiliti dall'ente;
- **PROCEDURA ANIMALE FERITO AGONIZZANTE**
- **PROCEDURA ANIMALE FERITO IN FUGA**
- Vi è l'obbligo di esporre la cartellonistica di avviso: ATTIVITA' DI SELECONTROLLO IN ATTO
- I capi abbattuti rimangono nella disponibilità dei selettori.

L'ART 16 Del regolamento Regionale prevede il PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI, in generale prevede che:

- È obbligatorio contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al selettore dall'A.T.C. competente su indicazione della Regione.
- Il numero della fascetta deve essere riportato sul foglio giornaliero, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.

Il tiro è eseguito SOLO quando:

1. L'animale è visibile e posizionato di fianco (NON IN FUGA);
2. Deve essere visibile la traiettoria: se l'animale non viene colpito, la palla deve conficcarsi nel terreno.

La carabina deve essere scaricata sul posto dopo la fine dell'attività. Non tirare in prossimità di case, strade, boschi, specchi d'acqua, pareti rocciose...non tirare in condizioni di scarsa visibilità...valutare bene prima di sparare il secondo colpo, ma comunque non spararne più di due in rapida successione...non tirare a braccio libero (?).

SANZIONI

- 1. Esclusione per 5 anni e temporanea consegna del tesserino se:** viene abbattuta un'altra specie selvatica non stabilita; i cinghiali sono abbattuti in territorio non consentito e fuori dal periodo consentito; si usano armi non ammesse; si scambiano i capi abbattuti. **Se si è recidivi l'esclusione sarà definitiva, ci sarà il ritiro del tesserino e la radiazione dall'albo.**
- 2. Esclusione per 3 anni e temporanea consegna del tesserino se:** vi è l'abbattimento di un capo fuori dall'area comunicata. **Se si è recidivi l'esclusione sarà prorogata per altri 3 anni.**
- 3. Esclusione per 1 anno e temporanea consegna del tesserino se:** mancata messa in custodia della carabina sia all'andata che al ritorno dal sito; se si è accompagnati all'uscita da accompagnatori attivi nella stessa giornata; mancata consegna della scheda di abbattimento; violazione delle norme sopra indicate; mancata collaborazione e indisciplina durante i censimenti. **Se si è recidivi l'esclusione verrà prolungata per un altro anno.**

Il primo dovere dell'aspirante cacciatore è quello di acquisire le nozioni e l'esperienza necessarie ad effettuare correttamente gli interventi tecnici di prelievo. È indispensabile anche una forte **componente etica**: assoluto rispetto dei luoghi e degli esseri viventi che li popolano.

REGOLE COMPORTAMENTALI DEL CACCIATORE DI SELEZIONE

1. **Rispetto delle normative:** il cacciatore non deve mai dimenticare che sta «operando» su un bene della collettività;
2. **Rispetto dell'animale:** evitare i tiri azzardati che potrebbero crearne il ferimento, così come i comportamenti pochi rispettosi sul capo abbattuto (sprecare in tutto o in parte le spoglie);
3. **Rispetto dei piani di prelievo:** massima cura nell'individuare il capo assegnato → **nel dubbio il capo non si spara.**

È indispensabile che il cacciatore agisca in un'area ben determinata e sia protagonista nella gestione di quell'area. Questo “legame” lo condurrà a “vedere nella fauna” un bene conosciuto e prezioso da gestire con intelligenza ed oculatezza, superando il ruolo di semplice fruitore e diventando gestore a tutti gli effetti.

BRACCONAGGIO: attività ILLECITA che danneggia non solo il patrimonio faunistico ma soprattutto i cacciatori seri, immorale perché si appropria di un bene che è della collettività, un danno per tutti i cacciatori seri che vengono associati ai bracconieri.

COS'È L'ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
È un'ente pubblico di ricerca nato nel 2008 vive sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In essa sono accorpati tre enti:

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
2. Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM)
3. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS)

Si occupa di protezione ambientale, delle emergenze ambientali e di ricerca, opera con organizzazioni nazionali ed internazionali in materia di salvaguardia ambientale. In via diretta monitora, controlla, valuta, ispeziona e gestisce l'informazione ambientale.